



**ORDINANZA MUNICIPALE**  
concernente la repressione dei rumori molesti e inutili

Ris. Mun. 11.02.2019

Il **Municipio di Massagno**, richiamati i disposti federali e cantonali in materia, l'art. 107 e 192 del Regolamento comunale e le basi legali allegate alla presente ordinanza,

**o r d i n a:**

**Art. 1 Scopo**

La presente Ordinanza persegue lo scopo di salvaguardare la quiete pubblica attraverso la prevenzione e la repressione dei rumori molesti e inutili e la limitazione di quelli necessari.

**Art. 2 Divieto generale**

<sup>1</sup> Sono vietati, i rumori causati senza necessità alcuna o dovuti a difetto di precauzione e suscettibili di turbare la quiete e l'ordine pubblico.

<sup>2</sup> Restano riservati i disposti giurisprudenziali di normative di rango superiore, come pure gli aspetti regolati dal diritto privato.

**Art. 3 Quietè notturna e pausa pomeridiana**

<sup>1</sup> È vietata qualsiasi azione suscettibile di disturbare la quiete notturna, dalle ore 23.00 alle ore 07.00.

<sup>2</sup> In particolare, è vietata l'esecuzione di attività, lavori rumorosi di qualsiasi genere tra le ore 19.00 e le ore 07.00 e tra le ore 12.00 e le ore 13.00, come pure il sabato prima delle ore 09.00, tra le ore 12.00 e le ore 13.00 e dopo le ore 19.00.

<sup>3</sup> Il Municipio, in caso di comprovate necessità e tenuto conto degli interessi di terzi, può accordare delle deroghe. Le deroghe devono essere richieste almeno 48 ore prima del lavoro svolto per permettere una corretta informazione ai cittadini.

<sup>4</sup> Restano riservati i disposti speciali previsti dalla presente Ordinanza e da altre leggi.

**Art. 4 Domenica e giorni festivi**

<sup>1</sup> La domenica ed i giorni festivi infrasettimanali è vietata l'esecuzione di lavori od opere rumorosi o molesti.

<sup>2</sup> In casi particolari il Municipio, tenuto conto dei diversi interessi, può concedere deroghe su richiesta scritta e debitamente motivata. Le deroghe devono essere richieste almeno 48 ore prima del lavoro svolto per permettere una corretta informazione ai cittadini.

## **Art. 5 Lavori agricoli e di giardinaggio**

<sup>1</sup> Le macchine agricole e da giardino (tagliaerba, soffiatori, nebulizzatori, macchine per il taglio della legna, ecc.) sono ammesse solo se munite di silenziatori efficaci.

<sup>2</sup> La loro utilizzazione è consentita nei giorni feriali dalle ore 07.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 19.00 come pure il sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 19.00.

<sup>3</sup> Durante il periodo estivo (1° giugno al 31 agosto) l'orario serale è prolungato fino alle ore 20.00.

## **Art. 6 Lavori edili**

<sup>1</sup> Il lavoro sui cantieri deve essere organizzato in modo da limitare le emissioni foniche nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico.

<sup>2</sup> Particolare riguardo va usato in prossimità di istituti di cura, delle scuole durante le lezioni, delle chiese e del cimitero durante le funzioni.

<sup>3</sup> Ai lavori edili è applicabile la Direttiva sui provvedimenti di costruzione e d'esercizio per limitare il rumore dei cantieri secondo l'art. 6 dell'Ordinanza del 15 dicembre 1986 contro l'inquinamento fonico (UFAM 2006 e aggiornamenti).

Sono esclusi da questa direttiva:

- impianti fissi esterni al cantiere destinati alla produzione e al deposito di materiale di costruzione o alla manutenzione e riparazione di macchine e attrezzi;
- opere urgenti per ristabilire la sicurezza e ordine pubblico
- sistemi di allarme acustici.

A quanto indicato vengono pure poste le seguenti limitazioni:

- a) ove possibile le macchine e gli attrezzi edili devono essere azionati elettricamente; in prossimità di scuole, istituti di cura, chiese e cimiteri durante le funzioni, un altro genere di propulsione può essere usato solo quando l'impiego dell'elettricità non è ragionevolmente esigibile e previa comunque autorizzazione del Municipio, su richiesta scritta e motivata;
- b) i motori a scoppio sono subordinatamente ammessi solo se muniti di silenziatori efficaci;
- c) i compressori, le gru e gli altri macchinari devono essere costantemente lubrificati affinché il loro funzionamento sia regolare e non provochi rumori molesti. A richiesta del Municipio deve essere presentato il rapporto di manutenzione;
- d) i martelli pneumatici e le perforatrici devono essere muniti di mantello isolante;
- e) non è consentito far girare a vuoto inutilmente, qualsiasi macchina edile che produce rumore;
- f) ogni altro rumore molesto atto a perturbare la quiete su valutazione dell'Ufficio tecnico e della Polizia Ceresio Nord.

<sup>4</sup> Nei giorni in cui è in vigore l'allarme canicola ufficialmente decretato dalle autorità cantonali competenti, in deroga a quanto previsto dal precedente capoverso, è consentito l'inizio dei lavori all'aperto alle ore 06.00. Restano riservate disposizioni contrarie del Municipio.

<sup>5</sup> Il proprietario, il direttore dei lavori e le imprese esecutrici o gli incaricati dell'esecuzione delle opere sono responsabili per il rispetto sul cantiere o sul lavoro delle presenti disposizioni. In caso di inosservanza il Municipio può ordinare la sospensione dei lavori sino all'adozione dei necessari provvedimenti quali l'uso di rivestimenti assorbenti o di altri accorgimenti idonei per ridurre i rumori, limitare l'esecuzione dei lavori a determinati periodi e orari o ordinare la sospensione dei lavori. È riservata la procedura di contravvenzione.

<sup>6</sup> In casi particolari il Municipio, tenuto conto dei diversi interessi, può concedere deroghe su richiesta scritta e debitamente motivata. Le deroghe devono essere richieste almeno 48 ore prima del lavoro svolto per permettere una corretta informazione ai cittadini.

### **Art. 7 Perturbamento della quiete pubblica e notturna**

Dalle ore 23.00 alle ore 07.00 sono vietati schiamazzi, urla e ogni altro comportamento suscettibile di turbare la quiete pubblica e notturna.

### **Art. 8 Esercizi pubblici**

<sup>1</sup> L'attività degli esercizi, delle sale d'intrattenimento, dei cinema, dei teatri e simili, come pure il comportamento dei loro utenti, non devono essere fonte di disturbo per il vicinato.

<sup>2</sup> Il Municipio può ordinare gli opportuni provvedimenti (sia gestionali che edilizi) volti a limitare le emissioni moleste, quali ad esempio il divieto delle attività rumorose, a creazione di un servizio di sorveglianza interno e esterno, o in caso di inadempimento, imporre orari di chiusura anticipata dell'esercizio.

<sup>3</sup> Restano riservati i provvedimenti fondati sulla Legge edilizia, in particolare in caso di emissioni moleste che possono determinare un cambiamento di destinazione dell'oggetto.

### **Art. 9 Apparecchi per la riproduzione del suono**

<sup>1</sup> Gli apparecchi di riproduzione e amplificazione del suono possono essere usati soltanto all'interno degli edifici e senza disturbare terzi. Resta riservato l'art. 10 della presente Ordinanza.

<sup>2</sup> Dopo le ore 23.00 i suoni devono essere ridotti in modo tale da non essere percepiti da terzi.

<sup>3</sup> Su tutto il territorio comunale è vietato l'impiego di altoparlanti fissi o installati su veicoli a scopo commerciale o pubblicitario.

### **Art. 10 Manifestazioni pubbliche e feste**

<sup>1</sup> L'organizzazione di una manifestazione occasionale di qualsiasi genere (come ad esempio gare, sagre, feste, concerti, comizi, giochi all'aperto e attività sportive) è soggetta ad autorizzazione municipale.

<sup>2</sup> Se è previsto l'uso di impianti riproduzione del suono per via elettroacustica, deve essere indicato al momento della domanda d'autorizzazione della manifestazione.

<sup>3</sup> L'uso degli apparecchi elettroacustici necessari alle manifestazioni stesse è ammesso, previa autorizzazione del Municipio, nei limiti delle normative federali e cantonali. Restano inoltre riservate le disposizioni della presente Ordinanza relative al rispetto della quiete notturna.

<sup>4</sup> La richiesta scritta deve pervenire al Municipio almeno 3 settimane prima dell'evento, ma in ogni caso prima che vengano assunti impegni vincolanti per l'organizzatore.

<sup>5</sup> Resta riservata l'applicazione del Regolamento cantonale di applicazione dell'Ordinanza federale concernente la protezione del pubblico delle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser.

### **Art. 11 Fuochi d'artificio, petardi, e simili**

<sup>1</sup> L'accensione di fuochi d'artificio, lo sparo di mortaretti, bombette e castagnette, ecc., sono vietati su tutto il territorio giurisdizionale del Comune.

<sup>2</sup> Deroghe al presente disposto potranno essere concesse dal Municipio in occasioni di spettacoli pirotecnici pubblici e/o privati.

<sup>3</sup> Restano riservate le disposizioni federali e cantonali in materia come pure disposizione emanate di volta in volta dal Municipio o dalle Autorità cantonali.

### **Art. 12 Animali**

<sup>1</sup> I detentori di animali devono vigilare affinché gli stessi non arrechino disturbo a terzi, in particolare non devono disturbare la quiete notturna.

<sup>2</sup> In caso di ripetuta molestia il Municipio può ordinarne al detentore l'allontanamento degli animali. In casi gravi ed urgenti, l'ordine può venir impartito dal Comandante della Polizia Ceresio Nord (PCN), Massagno o dal responsabile della stessa.

### **Art. 13 Veicoli a motore**

<sup>1</sup> L'uso di veicoli a motore non deve cagionare alcun rumore evitabile, specialmente nei quartieri abitati, nei luoghi di cura e di riposo e durante le ore notturne, tra le ore 23.00 e le 07.00.

<sup>2</sup> È segnatamente vietato:

- a) usare in modo continuo e inadeguato l'avviamento e far girare a vuoto il motore di veicoli fermi;
- b) far girare a regime elevato il motore, a vuoto o circolare con innestate inutilmente le marce più basse;
- c) accelerare in modo smodato, soprattutto al momento della partenza;
- d) effettuare continui inutili giri all'interno delle località;
- e) circolare troppo rapidamente con carico sciolto o con rimorchi, nelle curve e in salita;
- f) caricare e scaricare veicoli senza precauzioni e trasportare carichi rumorosi senza fissarli o senza isolarli;
- g) utilizzare a volume elevato ed eccessivo gli apparecchi di riproduzione del suono installati nel veicolo, come pure sbattere le portiere, il cofano, rispettivamente il baule e simili, l'uso non indispensabile e il richiamo tramite segnalatori acustici.

<sup>3</sup> Restano riservate le norme della legislazione Federale e Cantonale sulla circolazione stradale.

### **Art. 14 Elicotteri**

<sup>1</sup> Per l'impiego di elicotteri per il trasporto di materiale e per manifestazioni pubbliche fa stato il Decreto esecutivo concernente i voli a bassa quota e gli atterraggi esterni effettuati con elicotteri.

<sup>2</sup> Il Municipio, per ragioni di interesse pubblico, può emanare delle prescrizioni, rispettivamente delle limitazioni concernenti l'atterraggio e il deposito di materiale dell'aeromobile.

### **Art. 15 Giochi all'aperto e attività sportive**

<sup>1</sup> La pratica di giochi, rispettivamente le attività sportive all'aperto che possono arrecare disturbo a terzi, è permessa di regola dalle ore 07.00 alle 23.00.

Per alcune attività sul territorio sono disciplinati i seguenti orari:

- Pumtrack dalle ore 09.00 alle ore 19.00.
- Campetto basket presso le Scuole elementari Nosedo (SEM): feriali dalle ore 8.30 alle ore 11.30 e dalle ore 14.30 alle ore 21.30; festivi dalle ore 15.00 alle ore 20.00.

<sup>2</sup> Tenuto conto delle condizioni locali, il Municipio può decretare delle restrizioni, rispettivamente dietro domanda scritta e motivata, deroghe agli orari di cui al precedente capoverso.

<sup>3</sup> I giochi all'interno dei locali chiusi devono essere installati e disposti in modo tale da non arrecare disturbo ai coinquilini e al vicinato.

#### **Art. 16 Sirene e impianti d'allarme**

<sup>1</sup> È vietato l'uso di sirene, apparecchi segnalatori, impianti di chiamata e simili quando possono essere sentiti fuori dell'officina, del cantiere, ecc., ai quali sono destinati.

<sup>2</sup> Per gli impianti di allarme (auto, immobili, ecc.) la durata massima del richiamo acustico udibile dall'esterno è fissata in 30 secondi sull'arco di al massimo 5 minuti.

<sup>3</sup> Resta riservata l'applicazione degli artt. 82 e 86 OETV.

#### **Art. 17 Sanzioni**

Le contravvenzioni alla presente ordinanza sono punite con una multa stabilita in conformità degli art. 5 LOrP e 2 ROrP. La procedura è disciplinata dagli art. 145 e seguenti LOC.

#### **Art. 18 Provvedimenti**

<sup>1</sup> Il Municipio, o per il tramite della Polizia Ceresio Nord o altri Servizi preposti, provvede d'ufficio o su denuncia all'applicazione della presente ordinanza.

<sup>2</sup> Gli ordini emanati dal Municipio o dalla Polizia Ceresio Nord possono essere accompagnati dalla comminatoria prevista dall'art 292 Codice penale svizzero (CPS) per i casi di disobbedienza a decisioni dell'autorità o dei funzionari competenti.

<sup>3</sup> È riservata la competenza in materia contravvenzionale conferita ad altre autorità della legislazione speciale federale o cantonale.

#### **Art. 19 Entrata in vigore e abrogazione**

<sup>1</sup> La presente ordinanza entra in vigore scaduti i termini di pubblicazione (art. 192 LOC e art. 44 RaLOC) e abroga ogni precedente disposizione in materia.

<sup>2</sup> Durante il periodo di pubblicazione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

La Segretaria:

arch. Giovanni Bruschetti

Lorenza Capponi

La presente ordinanza è pubblicata dal 13.02.2019 al 14.03.2019.

- la Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb);
- l'Ordinanza federale contro l'inquinamento fonico del 15 dicembre 1986 (OIF);
- l'Ordinanza federale concernente la protezione del pubblico delle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser del 28 febbraio 2007 (OSLa);
- la Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LaLPAmb);
- il Regolamento generale della Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 17 maggio 2005 (RLaLPAmb);
- il Regolamento di applicazione dell'Ordinanza federale contro l'inquinamento fonico del 17 maggio 2005 (ROIF);
- il Regolamento di applicazione dell'Ordinanza federale concernente la protezione del pubblico delle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser del 10 novembre 2009 (ROSLa);
- la Legge cantonale sull'ordine pubblico del 23 novembre 2015 (LOrP);
- il Regolamento cantonale sull'ordine pubblico e sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici del 6 aprile 2016 (ROrP);
- l'art 192 della Legge Organica Comunale (LOC);
- l'art. 44 del Regolamento di applicazione della Legge Organica Comunale (RALOC),